COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 08.06.2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.05.2023

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Gli incarichi di patrocinio legale hanno ad oggetto l'assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, affidati ad un avvocato libero professionista in occasione di una controversia davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, in tutti i gradi di giudizio, di merito e di legittimità, inclusi quelli esecutivi e di ottemperanza e quelli stragiudiziali. Il Comune di Ortueri, per tali incarichi, deve necessariamente individuare dei professionisti esterni, data l'assenza di un'Avvocatura interna all'ente, per carenza di specifiche figure professionali.
2. I suddetti incarichi sono qualificati come contratti esclusi dall'applicazione delle disposizioni inerenti agli appalti pubblici, ai quali, in ogni caso, si applicano i principi generali ivi contenuti.
3. Il presente regolamento, disciplina le modalità ed i criteri per la costituzione di un elenco di avvocati liberi professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, per resistere o promuovere liti ai fini di tutela dei diritti, ragioni ed interessi del Comune e del personale dipendente. Il presente regolamento trova applicazione, inoltre, anche nei casi in cui il Comune debba conferire un incarico per la difesa delle proprie ragioni in sede stragiudiziale, come può essere, ad esempio, la richiesta di un parere pro veritate.
4. L'inserimento nell'elenco è finalizzato all'individuazione, secondo principi di trasparenza e imparzialità, di avvocati liberi professionisti qualificati cui affidare specifici incarichi professionali. Gli avvocati incaricati devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di controversia. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
5. L'elenco può essere utilizzato anche per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale da parte di dipendenti o amministratori del Comune sottoposti a procedimento giudiziario per ragioni di servizio o del mandato politico, con efficacia non vincolante. La scelta dell'avvocato tra gli iscritti all'elenco del Comune, previa valutazione della insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e gli interessi del Comune, esprime il comune gradimento richiesto dall'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.
6. Qualora l'incarico da affidare rientri nella specifica definizione di contratto d'appalto di servizio, in base alle vigenti disposizioni e/o interpretazioni applicative in merito, il presente regolamento non trova applicazione.

Art. 2 – Deroghe all'applicazione del presente regolamento

1. Il Comune, in ogni caso, si riserva, sulla base di adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, oppure cultori della materia.
2. In caso di esiguità del numero degli iscritti, inoltre, il Comune di Ortueri si riserva la facoltà di contattare professionisti non inseriti nel suddetto elenco, anche al fine di rispettare il principio di rotazione degli incarichi legali.
3. Può costituire ipotesi derogatoria della disciplina di cui al presente regolamento, anche, la necessità per il Comune, di conferire un incarico legale, nell'ambito di controversie che vedano coinvolti, nella medesima posizione, una pluralità di Enti, i quali, anche per conseguire delle economie di spesa, oppure per motivi attinenti alla specificità del contenzioso, decidano di avvalersi di un unico legale.

Art. 3 – Riparto delle competenze

1. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio competente, autorizza con delibera la proposizione del ricorso o la costituzione nel giudizio instaurato da terzi contro il Comune. Nella proposta devono essere evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente e le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio; alla proposta devono essere allegati gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi.
2. Sono vietate le liti temerarie, le quali rappresentano solo fonti di danno per il Comune.
3. La scelta dell'avvocato spetta al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede con determinazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
4. La sottoscrizione della procura alla lite all'avvocato incaricato spetta al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente.
5. Non possono essere affidati incarichi congiunti a più avvocati, salvo il caso in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, circostanza che deve essere indicata nella determinazione di affidamento.

Art. 4 – Formazione ed aggiornamento dell'elenco

1. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco comunale gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, iscritti all'albo da almeno due anni, abilitati all'attività di patrocinio legale davanti all'autorità giudiziaria competente per il giudizio instaurato o da instaurare.
2. L'elenco è strutturato in otto sezioni distinte per tipologia di contezioso:
   - Sezione A – Contenzioso Amministrativo
   - Sezione B – Contenzioso Civile
   - Sezione C – Contenzioso tributario
   - Sezione D – Contenzioso del lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con particolare riferimento al pubblico impiego
   - Sezione E – Contenzioso penale (comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente)
   - Sezione F – Infortunistica – risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c
   - Sezione G – Contenzioso ambientale
   - Sezione H – Procedure ingiuntive ed esecutive.
3. L'istituzione e aggiornamento dell'elenco sono curate dal Responsabile del Servizio competente e formalizzate con determina.
4. Per la formazione dell'elenco il Responsabile del Servizio competente pubblica all'albo pretorio on line e sulla home page del sito web istituzionale del Comune un avviso contenente le condizioni, il termine di scadenza per il ricevimento delle domande e il modulo di domanda e lo invia con posta elettronica certificata agli Ordini professionali degli Avvocati della Sardegna.
5. Gli avvocati valutati idonei sono inseriti nelle sezioni all'elenco in ordine alfabetico. All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
6. Dopo la formazione l'elenco è approvato dal Responsabile del Servizio competente con determinazione e pubblicato all'albo pretorio on line e sulla home page del sito web istituzionale del Comune.

7. L'elenco è aggiornato ogni anno, con le stesse modalità previste per la formazione, inserendo gli avvocati che ne fanno domanda. L'elenco è valido ed utilizzabile fino al suo successivo aggiornamento.
8. L'avvocato iscritti all'elenco può trasmettere al Comune in qualsiasi momento il curriculum professionale aggiornato con gli estremi degli ultimi incarichi professionali svolti o dei titoli di specializzazione ottenuti. In difetto, in sede di attivazione del procedimento per l'affidamento di eventuali incarichi legali, si continuerà a valutare il professionista sulla base del curriculum già acquisito agli atti.
9. Qualora nell'Albo quale risultante dall'ultimo aggiornamento, non si rinvengano professionisti in possesso di adeguate competenze nello specifico oggetto dell'incarico da affidare, il Responsabile del Servizio competente potrà anche attingere dalle domande di iscrizione all'Albo di professionisti non ancore formalmente inseriti nel medesimo elenco.

Art. 5 – Iscrizione all'elenco.

1. L'avvocato può presentare domanda di iscrizione a non più di tre sezioni dell'elenco del Comune.
2. Non è consentito ad avvocati che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti di essere iscritti all'elenco allo stesso tempo singolarmente e come rappresentanti dello studio associato o della società di professionisti.
3. Per lo studio associato e la società di professionisti è necessario allegare un modulo ed il curriculum di ogni componente.
4. Lo studio associato o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro e comunicare tempestivamente al Comune le variazioni dei componenti. L'inserimento nell'elenco avviene indicando la denominazione dello studio associato o della società di professionisti ed i nomi dei professionisti che lo compongono.
5. Il Responsabile del Servizio competente può effettuare controlli a campione chiedendo la documentazione dei titoli e delle esperienze maturati autocertificati nella domanda; se dal controllo risulti la non veridicità delle autocertificazioni, l'avvocato, lo studio associato o la società di professionisti non sono inclusi nell'elenco e, se già inseriti, sono cancellati con determinazione motivata.
6. La domanda di iscrizione all'elenco deve pervenire con posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune indicato, entro il termine stabilito nell'avviso e contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di certificazione), relative ai seguenti stati o fatti:
   a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, Comune via e numero civico di residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata, numero telefonico fisso e mobile;
   b) Possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente;
   c) Godimento dei diritti civili e politici;
   d) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
   e) Iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno due anni, la data di prima iscrizione e le successive variazioni;
   f) Eventuale iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e aspirino ad assumete la difesa dell'Ente davanti alle stesse;
   g) Assenza di situazioni di incompatibilità con l'Amministrazione Comunale e l'assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente;
   h) Assenza di condanne penali e/o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
   i) Non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova e di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;

j) Possesso di documentata esperienza sulle materie per le quali si chiede l'iscrizione, mediante indicazione nel curriculum professionale degli incarichi di maggior rilievo regolarmente portati a termine e/o dei titoli di specializzazione conseguiti;
k) Di essere in regola con i pagamenti de contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla Cassa di Previdenza;
l) Di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
m) Di impegnarsi a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza sulle questioni e le materie trattate per conto del Comune;
n) Di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
o) Di non rivestire cariche elettive presso Pubbliche Amministrazioni, o di rivestire cariche elettive presso pubbliche amministrazioni tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.L.78/2010, che stabilisce il principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive;
p) Assenza di conflitto di interesse con il Comune, ed in particolare di non patrocinare cause attualmente pendenti contro il Comune e di impegnarsi a non assumere, né direttamente né per interposta persona, rapporti di patrocinio contro il Comune per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco e dell'eventuale affidamento di un incarico professionale (nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco);
q) Di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune derivanti da appalti di lavori, servizi o forniture;
r) Di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto con rapporto di collaborazione continuativa;
s) Di essere consapevole che l'iscrizione all'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al conferimento dell'incarico;
t) Di essere informato degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune, valido anche per gli appaltatori e i collaboratori, e di impegnarsi ad osservarlo, in caso di affidamento di un incarico, pena la risoluzione del contratto;
u) Di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i propri dati personali saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di costituzione e aggiornamento dell'elenco, nel rispetto dei principi indicati nello stesso decreto;
v) Di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni del regolamento per la costituzione di un elenco di avvocati finalizzato all'affidamento degli incarichi legali;
w) Il diverso recapito (indirizzo di posta elettronica certificata) cui chiede siano fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
x) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

10. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    - Copia del documento di identità fronte retro in corso di validità;
    - Copia del curriculum professionale che deve contenere la descrizione dei titoli di studio conseguiti e dei principali incarichi svolti, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, di eventuali titoli di specializzazione, pubblicazioni, docenze, corsi frequentati, attività di consulenza prestate, la data di prima iscrizione all'Albo degli Avvocati ed eventuali variazioni, l'eventuale abilitazione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
11. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, il Responsabile del Servizio competente chiede integrazioni, che devono essere trasmesse via posta certificata entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.
12. L'iscrizione all'elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile del Servizio competente con determinazione motivata, comunicata agli interessati. L'elenco formato è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
13. Il venir meno di una o più delle predette condizioni comporta la cancellazione dall'elenco.

14. La scelta dell'avvocato è effettuata dal Responsabile del Servizio competente secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza ed imparzialità.
15. Il Responsabile del Servizio competente valuta il professionista sulla base dell'ultimo curriculum trasmesso.

Art. 6 – Scelta dell'avvocato.

1. Formato l'elenco e le relative sezioni, la scelta dell'avvocato da incaricare della rappresentanza e difesa del Comune è fatta dal Responsabile del Servizio competente tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
   a) Materia su cui verte l'incarico da affidare;
   b) Specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, in relazione all'importanza della controversia;
   c) Esperienze risultanti dal curriculum, in relazione alla tipologia del giudizio per cui si procede ad incarico;
   d) Puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali già affidati;
   e) Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
   f) Rotazione tra gli iscritti all'elenco, all'interno delle varie sezioni;
   g) Migliore offerta economica tra i preventivi posti in comparazione, nel caso in cui si proceda all'acquisizione di più preventivi.
2. La rotazione nella scelta tra gli avvocati iscritti all'elenco è disposta dal Responsabile del Servizio competente escludendo dal gruppo di avvocati cui inviare la richiesta di preventivo l'avvocato, lo studio associato o la società di professionisti cui abbia conferito precedente incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta. Il suddetto principio di rotazione è applicato in ciascuna sezione: pertanto, ai fini della rotazione degli incarichi, si terranno in considerazione solo quelli conferiti negli ultimi 12 mesi all'interno della specifica sezione dell'albo cui è riconducibile la materia oggetto dell'incarico da conferire. Si ritengono operanti e valide le regole vigenti, nel tempo dell'affidamento dell'incarico, relativamente all'operatività del principio di rotazione (e delle relative ipotesi di deroga) negli appalti pubblici.
3. In merito all'applicazione del principio dell'economicità, non è obbligatorio per il conferimento dei vari incarichi il ricorso alla comparazione di più preventivi. Il Responsabile del Servizio competente potrà porre in comparazione diversi preventivi in relazione a motivate esigenze di cui si darà atto in determinazione, anche nel caso in cui il preventivo fornito da un professionista iscritto all'elenco non appaia corrispondente ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 o da successivi provvedimenti sostituitivi e/o integrativi del medesimo.
4. Qualora i termini processuali della controversia non siano compatibili con il tempo necessario per la richiesta e valutazione di una pluralità di preventivi, e nei casi di consequenzialità o complementarietà rispetto ad incarichi espletati precedentemente, il Responsabile del Servizio competente affida l'incarico scegliendo l'avvocato fra gli iscritti all'albo comunale, previa richiesta del preventivo di spesa del corrispettivo, omnicomprensivo di oneri e spese per lo svolgimento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio.
5. Al ricevimento della proposta di incarico, il professionista deve trasmettere al Responsabile del Servizio competente la dichiarazione di accettazione e di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo comunale precedentemente autocertificati.
6. Il conferimento dell'incarico è perfezionato dal Responsabile del Servizio competente e dall'avvocato con la sottoscrizione di un contratto di appalto di servizio, con le modalità di cui all'art. 7.
7. In ogni caso il Comune conserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico e procedere anche alla richiesta di ulteriori preventivi ad altri professionisti iscritti nell'elenco, senza

che i legali contattati possano vantare alcun diritto di precedenza nella procedura di conferimento dell'incarico stesso.

Art. 7 – Corrispettivo.

1. L'offerta del corrispettivo è trasmessa dall'avvocato al Responsabile del Servizio competente via posta elettronica certificata con un preventivo di spesa, omnicomprensiva di oneri, imposte e spese per lo svolgimento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. Non sono riconosciute somme aggiuntive, né per il rimborso delle spese di viaggio, né per il rimborso delle spese di domiciliazione.
2. Il preventivo di spesa deve essere redatto dall'avvocato mediante offerta di ribasso rispetto ai valori medi tabellari stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche o rispetto alle norme o ai parametri che in seguito legalmente lo sostituiranno.
3. La liquidazione di acconti sul corrispettivo può essere stabilita solo a conclusione della singola fase del giudizio stabilita dal contratto; la liquidazione degli acconti e del saldo finale sono disposte previa trasmissione di fattura elettronica e degli atti difensivi. È possibile accorpare in una sola fattura il corrispettivo relativo a più fasi di giudizio.
4. Al fine di consentire al Comune di mantenere il controllo della spesa, l'avvocato si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni, pena il mancato pagamento del corrispettivo.
5. Quando vi sia l'urgente necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito l'avvocato, entro 10 giorni e in ogni caso entro il termine dell'esercizio finanziario, deve avvertire l'Amministrazione in modo da consentire al responsabile del procedimento di assumere l'ulteriore impegno di spesa necessario per consentire la prestazione, in assenza di conferma dell'impegno di spesa integrativo, l'avvocato può rinunciare al mandato dandone comunicazione scritta al Responsabile del Servizio competente.
6. Non è dovuto corrispettivo nel caso in cui la causa per la quale è stato conferito all'avvocato il mandato di patrocinio e rappresentanza in giudizio non sia stata iscritta a ruolo; in caso di rinuncia al mandato, di abbandono della causa e di estinzione anticipata del giudizio è riconosciuto il corrispettivo spettante per l'attività effettivamente svolta fino al momento della rinuncia o dell'abbandono o estinzione del giudizio.
7. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo è determinato come se l'attività sia svolta da un unico professionista.
8. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'incarico sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvede l'avvocato incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

Art. 8 – Contratto.

1. Gli incarichi di patrocinio legale sono regolati da un contratto di appalto di servizio, il cui schema è approvato dal Responsabile del Servizio competente con determinazione, che deve riportare: l'oggetto dell'incarico, le modalità di individuazione, i doveri dell'appaltatore, la quantificazione a corpo del corrispettivo in misura pari al totale del preventivo di spesa trasmesso.
2. L'avvocato incaricato ha i seguenti obblighi nei confronti del Comune:
   - Assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
   - Garantire la reperibilità comunicando il proprio numero di telefono cellulare;

- Definire le linee difensive sulla controversia in accordo con il Responsabile del Servizio competente;
- Aggiornare costantemente l'Amministrazione sulle attività inerenti l'incarico e trametterе la documentazione processuale (atto di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente, memorie della controparte, verbali di udienza, sentenza);
- Effettuare incontri presso la sede del Comune, se necessario o richiesto dall'Amministrazione o dal Responsabile del Servizio competente;
- Chiedere la riunione dei giudizi, se consentito dall'ordinamento processuale, al fine di contenere le spese legali;
- Trasmettere all'Amministrazione Comunale un parere scritto sulla eventuale proposta di transazione giudiziale, se ritenuta utile e vantaggiosa per il Comune e predisporne e farne sottoscrivere il testo, senza chiedere un compenso aggiuntivo;
- Richiedere alla controparte le somme liquidate in sentenza al Comune, trasmettendo nell'eventualità del mancato recupero quanto occorre per il recupero coattivo (iscrizione a ruolo);
- Non proporre azioni legali, né vertenze di alcun genere, in nome e/o per conto altrui contro il Comune per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco e dell'eventuale rapporto instaurato; tale obbligo è esteso ai legali che esercitino negli stessi locali o che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del richiedente;
- Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, trasmettere all'Amministrazione Comunale un parere circa la sussistenza o meno di motivi per proporre impugnazione o resistere nel grado successivo;
- Nel caso in cui per la costituzione in giudizio l'avvocato incaricato necessita di un domiciliatario, scegliere un avvocato che dia tutte le garanzie e i requisiti richiesti; l'avvocato incaricato è unico responsabile verso il Comune; il preventivo di spesa del corrispettivo che l'avvocato deve trasmettere al Comune prima dell'affidamento dell'incarico deve includere il costo dell'eventuale avvocato domiciliatario.

3. L'avvocato può recedere unilateralmente dal contratto di appalto stipulato e rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata; il recesso e la rinuncia al mandato non devono pregiudicare la difesa dei diritti del Comune; in caso di recesso unilaterale dal contratto stipulato e rinuncia al mandato senza giusta causa o di revoca del mandato per cancellazione dall'elenco comunale, all'avvocato non è dovuto alcun compenso per l'attività espletata, ma solo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 – Cancellazione dall'elenco.

1. L'avvocato che non vuole mantenere l'iscrizione all'elenco comunale deve chiedere la cancellazione, che è disposta dal Responsabile del Servizio competente con determinazione nei seguenti casi:
   a) Mancanza o falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
   b) Perdita dei requisiti per l'iscrizione;
   c) Mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione;
   d) Rifiuto per due volte, senza motivo, dell'incarico, a seguito dell'affidamento, o reiterato mancato riscontro della richiesta di preventivo, nel corso di uno stesso anno;
   e) Risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
   f) Sussistenza di una causa di incompatibilità o di conflitto di interesse (come ad esempio l'assunzione di rapporti di patrocinio o l'instaurazione di vertenze contro il Comune in costanza di iscrizione all'elenco);
   g) Richiesta da parte del professionista.
2. La cancellazione può comportare la revoca degli incarichi affidati.

3. L’avvocato cancellato può richiedere l’iscrizione all’elenco trascorsi cinque anni dalla data di cancellazione.

Art. 10 – Tutela della riservatezza.

1. I dati personali dell’avvocato sono oggetto di gestione cartacea ed informatica e sono utilizzati solo nei procedimenti di costituzione, modifica, cancellazione dall’elenco e di affidamento di incarico di patrocinio legale.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio competente, responsabile del procedimento.

Art. 11 – Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al codice dei contratti pubblici, alle leggi vigenti in materia, al codice deontologico forense e al codice civile.